



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Num. 39. del Registro	Oggetto: Modifica al Regolamento Generale delle Entrate e al Regolamento Generale per la concessione di autorizzazione delle entrate comunali: Recepimento in tali regolamenti dell'art. 15 bis (Misura preventiva per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali) del Decreto Benito (D.L. 34/2019/conv. nella L. n. 58 del 28-06-2019, Modifica al
Data 23-09-2019	Reg. Generale per la concessione di autorizzazione delle entrate comunali: modifica all'art. 3 punto 5, e all'art. 3 punto 6.

L'anno duemiladiciannove il giorno Ventitré del mese di Settembre, alle ore 19,45, nella sala delle adunanze Consiliari del Comune,
in sessione ordinaria straordinaria, su convocazione ordinaria urgente di prosecuzione,
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1. LANTIERI LAURA	X		9. SPADA PIETRO	X	
2. GUGLIELMINO MARINA	X		10. NIELI VINCENZO	X	
3. VALVO GIUSEPPE	X		11. LAMESA SEBASTIANO	X	
4. TINE' FRANCESCO	X		12. RUSSO LUCA		X
5. VALVO ITRIA	X				
6. GIANGRAVE' PIERA		X			
7. CACCAMO AGOSTINA	X				
8. LICITRA GIULIA	X				

PRESENTI n. 10	ASSENTI n. 2
----------------	--------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza del Consiglio Comunale l'Ing. Francesco Tinè

Vicepresidente dott.ssa Itria Valvo

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia RAPPÀ

Il Vicesegretario Dott.ssa Maria MONEGLIA

Nomina scrutatori:

1. Spada Pietro	2. Caccamo Agostino
3. Lantieri Laura	

La seduta è pubblica segreta



UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: “Modifica al Regolamento Generale delle Entrate e al Regolamento Generale per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali: Recepimento in tali regolamenti dell’art. 15 Ter (Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali) del Decreto Crescita, D.L. 34/2019, convertito con la Legge n. 58 del 26.06.2019.

Modifica al Regolamento Generale per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali: modifica all’art. 3 punto 5 e all’art. 3 punto 6”.

OMISSIS...

Poiché nessun consigliere chiede la parola, il **Presidente** mette ai voti la proposta relativa all’argomento ad oggetto: **“Modifica al Regolamento Generale delle Entrate e al Regolamento Generale per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali: Recepimento in tali regolamenti dell’art. 15 Ter (Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali) del Decreto Crescita, D.L. 34/2019, convertito con la Legge n. 58 del 26.06.2019.**

Modifica al Regolamento Generale per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali: modifica all’art. 3 punto 5 e all’art. 3 punto 6”.

Esperitasi la votazione per alzata e seduta la stessa consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti: **n. 10**

Consiglieri assenti: **n. 2 (Russo e Giangravè)**

Voti contrari: **n. 3 (Lantieri, Guglielmino e Valvo Giuseppe)**

Voti favorevoli: **n. 7**

Pertanto il **Presidente**, sulla scorta dell’ eseguita votazione, ne proclama l’esito favorevole.

Quindi il **Presidente** mette ai voti l’ immediata esecutività dell’atto, stante l’urgenza di provvedere.

Esperitasi la votazione per alzata e seduta la stessa consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti: **n. 10**

Consiglieri assenti: **n.2 (Russo e Giangravè)**

Consiglieri contrari: **n. 3 (Lantieri, Guglielmino e Valvo Giuseppe)**

Voti favorevoli: **n. 7**

Pertanto il **Presidente**, sulla scorta delle eseguite votazioni, ne proclama l’esito favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta deliberativa;

Udito i superiori interventi;

Visto l’esito delle superiori votazioni;

Visto il parere favorevole reso dalla II Commissione consiliare espresso nella seduta del 12.09.2019;

Viste le attestazioni ed i pareri espressi ai sensi dell’art. 1, comma1, lettera I,L.R. 48/91;

Visto l’O.R.EE.LL. vigente ed il relativo regolamento di esecuzione

DELIBERA

- 1. Di approvare l’allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: “Modifica al Regolamento Generale delle Entrate e al Regolamento Generale per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali: Recepimento in tali regolamenti dell’art. 15 Ter (Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali) del Decreto Crescita, D.L. 34/2019, convertito con la Legge n. 58 del 26.06.2019.**
- 2. Modifica al Regolamento Generale per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali: modifica all’art. 3 punto 5 e all’art. 3 punto 6”.**

Alle ore 22,00 il Presidente, esauriti gli argomenti all’odg, dichiara conclusa la seduta.



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE



Città Patrimonio dell' Umanità
World Heritage List Unesco



* * *

II SETTORE

FINANZIARIO – ECONOMICO – PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

- **Modifica al Regolamento Generale delle Entrate e al Regolamento Generale per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali: Recepimento in tali regolamenti dell' art. 15 Ter (Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali) del Decreto Crescita, D.L. 34/2019, convertito con la Legge n. 58 del 28/06/2019.**
- **Modifica al Regolamento Generale per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali: modifica all'art. 3 punto 5 e all'art. 3 punto 6.**

Visti:

- il Regolamento Generale delle Entrate, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 19/04/2007;
- il Regolamento per la concessione di rateizzazione per il pagamento delle entrate comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2019;

Visto il cd. Decreto Crescita (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*") **convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58** recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*" (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.151 del 29-06-2019 - Supplemento Ordinario n. 26);

Considerato che il suddetto Decreto contiene diverse norme di particolare interesse per gli enti locali;

Preso Atto, per quanto di interesse con il presente atto, della notevole rilevanza delle disposizioni di cui all'articolo 15 – ter, del suddetto Decreto, rubricato "**Misure preventive per**

sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali" che, per maggiore chiarezza espositiva, si riporta testualmente di seguito:

< Articolo 15-ter. (Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali):

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti >.

Dato Atto che il suddetto articolo 15-ter rappresenta un valido **strumento di deterrenza a supporto del contrasto all'evasione dei tributi locali**. La norma infatti prevede la possibilità per gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, di disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. E' una misura importante, che ha l'evidente scopo agevolare il contrasto dell'evasione dei tributi locali, attività sempre più difficoltosa, complice un quadro normativo che non sempre facilita il compito degli enti impositori.

Rilevato che l' applicazione del suddetto articolo comporta comunque un notevole impegno per gli uffici interessati, a causa dei controlli necessari e delle procedure da attivare ma, se ben programmata, la previsione introdotta può originare benefici per l'organizzazione dell'ente, oltre che per il livello delle risorse finanziarie.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 laddove si riconosce autonomia finanziaria normativa al Comune, attribuendo il potere di autodeterminarsi e regolamentare le proprie entrate (fatta eccezione per la delimitazione delle fattispecie imponibili, per la determinazione delle aliquote massime e dei soggetti passivi), nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto pertanto di recepire il nuovo articolo 15 ter del cd. Decreto Crescita integrando conseguentemente i seguenti due regolamenti comunali e approvando i relativi nuovi articoli di seguito dettagliati:

- **Regolamento Generale delle Entrate:** nuovo articolo 9 bis, rubricato *“Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali, di cui all’art. 15 ter del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) conv. nella L. n. 58 del 28/06/2019”*;
- **Regolamento per la concessione di rateizzazione per il pagamento delle entrate comunali:** nuovo articolo 8 bis, rubricato *“Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali, di cui all’art. 15 ter del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) conv. nella L. n. 58 del 28/06/2019”*;

Rilevato, al fine di garantire quella proporzionalità e ragionevolezza, come affermata dai principi costituzionali, tra la sanzione e la violazione, **di fissare**, con il presente atto, quale congruo limite, ai fini dell’applicazione della misura sanzionatoria, come prevista con il sopracitato art. 15 ter del cd. Decreto Crescita, la somma dovuta all’Ente, a titolo di complessivo debito tributario accertato dall’ufficio tributi, di almeno € 1.000,00 [si ritiene che soglie troppo basse comportano l’applicazione delle misure di contrasto ad un maggior numero di contribuenti, il che però diventerebbe anche piuttosto impegnativo per l’ente, mentre al contrario, in caso di soglie troppo alte, si rischia di creare una sorta di franchigia e di favorire comportamenti elusivi]. Si stabilisce, inoltre, sempre per evitare atteggiamenti elusivi, l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dall’art. 15 ter, a prescindere dall’importo, nel caso di irregolarità reiterata su più tributi o per più anni sullo stesso tributo.

Rilevato che in caso di attività già in esercizio, non in regola con il pagamento dei tributi locali, (circostanza sicuramente più problematica rispetto al rilascio o al rinnovo delle licenze, autorizzazioni, ecc., certamente di più facile gestione rispetto al suddetto e più problematico caso della misura da applicare al caso di attività in esercizio), per quanto concerne la misura da applicare in tale circostanza (ammesso che la norma ammetterebbe testualmente la sospensione o la revoca della licenza), sempre in ossequio ai principi costituzionali della proporzionalità e ragionevolezza si stabilisce che, la misura da applicare, in tal caso, sia quella della sospensione della licenza, seguita, in caso di persistenza dell’irregolarità tributaria, dalla revoca. Tale soluzione si ritiene meno impattante sul contribuente (almeno in prima battuta) in termini economici ed amministrativi (non sarebbe costretto a richiedere ex novo la licenza), e oltretutto in linea con i contenuti dell’art. 110 del TULPS, che prevede la revoca solo per gravi motivi ed implica la definitiva chiusura

dell'esercizio commerciale e l'impossibilità, per il soggetto, di conseguire nuovamente il titolo abilitativo.

Ritenuto, per quanto concerne la specifica circa a quali debiti specificatamente ci si riferisce con l'approvazione del presente atto di recepimento nei due Regolamenti di cui in oggetto, dell'art. 15 ter del Decreto Crescita, si precisa che rientrano nel perimetro della norma anche i debiti tributari già preesistenti al momento dell'approvazione della disciplina regolamentare di cui al presente provvedimento, oltre a quelli che matureranno dopo l'intervento regolamentare. I debiti che verranno presi in considerazione sono quelli relativi a IMU, TARI, TASI, TOSAP, Imposta sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, ma non quelli che riguardano l'Addizionale comunale all'IRPEF, della quale il Comune è solo beneficiario degli incassi, mentre la gestione è di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Si stabilisce, altresì, al fine di evitare futuri contenziosi, che verranno considerati solo i debiti tributari oggetto di avvisi di accertamento regolarmente notificati, divenuti definitivi e non pagati entro i termini di legge oppure pretese tributarie iscritte ai ruoli coattivi o oggetto di decreto ingiuntivo o ingiunzione fiscale, escludendo quelli oggetto di contenzioso in essere.

Precisato che se il rilascio, il rinnovo o la permanenza in esercizio di licenze, autorizzazioni, concessioni di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, si riferisce a una persona fisica titolare di impresa individuale, la verifica della regolarità dei pagamenti dei tributi locali riguarderà la sola posizione di imprenditore individuale, con esclusione di eventuali pendenze concernenti immobili o situazioni estranee allo svolgimento dell'attività. Allo stesso modo, eventuali debiti personali del legale rappresentante non potranno incidere sul soggetto giuridico da esso rappresentato. Sono comunque escluse dalle misure in questione, al fine di evitare possibili addebiti di responsabilità civili e penali, le autorizzazioni e concessioni rilasciate per motivi di pubblica sicurezza e a carattere sanitario.

Dato Atto ai fini del rilascio della cosiddetta **Attestazione di Regolarità Tributaria** che alla ricezione di nuove istanze finalizzate al rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni e concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, gli uffici competenti, prima di procedere all'accoglimento, dovranno chiedere all'ufficio tributi di attestare la regolarità tributaria dei soggetti richiedenti. A tal fine si stabilisce, sulla base delle singole tempistiche

previste ex lege da ciascun procedimento, che l'ufficio competente dovrà inoltrare, **entro due giorni** dalla ricezione di nuove istanze finalizzate al rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni, ecc., all'ufficio tributi, il quale, a sua volta, dovrà trasmettere all'ufficio competente, l'attestazione di regolarità tributaria entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Per tutti i soggetti con autorizzazioni in essere, si stabilisce, quale congruo termine entro cui attivare i relativi controlli, quello di **un mese** dall'entrata in vigore dell'approvazione delle modifiche dei regolamenti, di cui al presente atto. A tal fine si stabilisce che, successivamente all'entrata in vigore delle modifiche dei regolamenti di cui in argomento, gli uffici competenti al rilascio o rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze dovranno trasmettere all'ufficio tributi un elenco dei soggetti da controllare; a sua volta l'ufficio tributi dovrà disporre, entro il termine di un mese dalla richiesta e sulla base della propria banca dati (che ovviamente dovrà essere aggiornata) di un elenco delle posizioni irregolari da trasmettere a sua volta agli uffici per gli adempimenti di competenza. Si stabilisce, inoltre, che a seguito di attestazione di regolarità tributaria negativa, il competente ufficio preposto al rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni, ecc., dovrà notificare all'interessato una comunicazione di provvisori motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e di contestuale avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, indicando un termine, ritenuto congruo di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione tributaria, in mancanza della quale sarà emesso e notificato il provvedimento di sospensione o diniego. Viene inoltre previsto un termine di 20 giorni, per le attività già in essere, decorso il quale, in caso di perdurare dell'irregolarità, la concessione, l'autorizzazione o la licenza saranno revocate. La sospensione avrà effetto, chiaramente, fino al pagamento integrale delle somme dovute. E' comunque previsto che i contribuenti possano provvisoriamente sanare la propria posizione debitoria presentando formale richiesta di rateazione, secondo quanto stabilito nel vigente regolamento comunale. Si stabilisce, ovviamente, onde evitare l'appesantimento del procedimento amministrativo, che le misure sanzionatorie scatteranno, senza ulteriore preavviso, al mancato pagamento anche di una sola rata.

Rilevato che sia, ovviamente, la Polizia Locale incaricata di vigilare sull'attuazione dei provvedimenti di sospensione/revoca emanati dall'ente.

Ritenuto, altresì, con il presente atto di integrare/modificare il Regolamento per la concessione di rateizzazione per il pagamento delle entrate comunali nel modo seguente:

➤ **art. 3 punto 5:**

dopo le parole *“euro 50,00 per persone fisiche e ditte individuali ed euro 200,00 per le persone giuridiche e società di persone”* aggiungere *“la Commissione può, in caso di grave e accertata situazione di indigenza, comprovata da documentazione rilasciata dall’ufficio servizi sociali o risultante dal modello isee, derogare, limitatamente per le persone fisiche, all’importo minimo della rata di € 50,00 e al conseguente piano rateale”*;

➤ **art. 3 punto 6:**

modificare l’importo minimo per il quale il beneficio della concessione della rateizzazione è subordinato al rilascio di apposita fideiussione da € 5 mila ad € 8 mila. Il nuovo punto 6 dell’art. 3, a seguito della suddetta modifica è il seguente:

“ Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 8 mila il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa o ipoteca volontaria che copra l’importo totale delle somme dovute per il periodo di un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. Qualora il contribuente non sia in grado di produrre le idonee garanzie precedentemente elencate, per ottenere la rateizzazione di un importo superiore ad € 8 mila potrà in alternativa presentare una coobbligazione personale di un terzo garante”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **Di Recepire** espressamente il nuovo articolo 15 ter del cd. Decreto Crescita (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”*) convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante*

misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.151 del 29-06-2019 - Supplemento Ordinario n. 26);

2. **Di Approvare la integrazione**, a seguito del suddetto recepimento, ai seguenti due regolamenti comunali, **approvando altresì i relativi nuovi articoli** di seguito dettagliati:
 - **Regolamento Generale delle Entrate**: nuovo **articolo 9 bis**, rubricato *“Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali, di cui all’art. 15 ter del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) conv. nella L. n. 58 del 28/06/2019;*

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Articolo 9 Bis

Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali, di cui all’art. 15 ter del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019

1. Gli Uffici Comunali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive subordinano il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio alla regolarità del pagamento, all’approvazione del piano di rateizzazione e al rispetto dello stesso (se già in essere al momento della richiesta), dei tributi locali da parte dei soggetti istanti.
2. In caso di sopravvenuta inadempienza al piano di rateizzazione, gli uffici potranno procedere alla revoca delle licenze concesse, delle autorizzazioni, delle concessioni e dei relativi rinnovi.
3. Al fine di garantire quella proporzionalità e ragionevolezza, come affermata dai principi costituzionali, tra la sanzione e la violazione, viene fissato quale congruo limite, ai fini dell’applicazione della misura sanzionatoria, come prevista dall’ art. 15 ter del cd. Decreto Crescita, la somma dovuta all’Ente, a titolo di complessivo debito tributario accertato dall’ufficio tributi, di almeno € 1.000,00, stabilendo, per evitare atteggiamenti elusivi, l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dall’art. 15 ter, a prescindere dall’importo, nel caso di irregolarità reiterata su più tributi o per più anni sullo stesso tributo.
4. In caso di attività già in esercizio, non in regola con il pagamento dei tributi locali, si applica, quale misura sanzionatoria, sempre in ossequio ai principi costituzionali della

proporzionalità e ragionevolezza quella della sospensione della licenza, seguita, in caso di persistenza dell'irregolarità tributaria, dalla revoca.

5. I Debiti Tributari per i quali si applicano le misure sanzionatorie di cui al presente articolo riguardano sia quelli preesistenti alla entrata in vigore della modifica di cui al presente regolamento che quelli che matureranno dopo l'intervento regolamentare.
6. I debiti rientranti nel perimetro di applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente articolo sono quelli relativi a IMU, TARI, TASI, TOSAP, Imposta sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni.
7. Verranno considerati solo i debiti tributari oggetto di avvisi di accertamento regolarmente notificati, divenuti definitivi e non pagati entro i termini di legge oppure pretese tributarie iscritte ai ruoli coattivi o oggetto di decreto ingiuntivo o ingiunzione fiscale, escludendo quelli oggetto di contenzioso in essere.
8. Se il rilascio, il rinnovo o la permanenza in esercizio di licenze, autorizzazioni, concessioni di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, si riferisce a una persona fisica titolare di impresa individuale, la verifica della regolarità dei pagamenti dei tributi locali riguarderà la sola posizione di imprenditore individuale, con esclusione di eventuali pendenze concernenti immobili o situazioni estranee allo svolgimento dell'attività. Allo stesso modo, eventuali debiti personali del legale rappresentante non potranno incidere sul soggetto giuridico da esso rappresentato.
9. Sono escluse dalle misure in questione, al fine di evitare possibili addebiti di responsabilità civili e penali, le autorizzazioni e concessioni rilasciate per motivi di pubblica sicurezza e a carattere sanitario.
10. Ai fini del rilascio della cosiddetta **Attestazione di Regolarità Tributaria**, alla ricezione di nuove istanze finalizzate al rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni e concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, gli uffici competenti, prima di procedere all'accoglimento, dovranno chiedere all'ufficio tributi di attestare la regolarità tributaria dei soggetti richiedenti. A tal fine si stabilisce, sulla base delle singole tempistiche previste ex lege da ciascun procedimento, che l'ufficio competente dovrà inoltrare, **entro due giorni** dalla ricezione di nuove istanze finalizzate al rilascio o rinnovo di licenze,

autorizzazioni, ecc., all'ufficio tributi, il quale, a sua volta, dovrà trasmettere all'ufficio competente, l'attestazione di regolarità tributaria entro il termine di **cinque giorni** dalla richiesta. Per tutti i soggetti con autorizzazioni in essere, si stabilisce, quale congruo termine entro cui attivare i relativi controlli, quello di **un mese** dall'entrata in vigore dell'approvazione del presente articolo (inserito nel regolamento generale delle entrate). A tal fine si stabilisce che, successivamente all'entrata in vigore del presente articolo, gli uffici competenti al rilascio o rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze dovranno trasmettere all'ufficio tributi un elenco dei soggetti da controllare; a sua volta l'ufficio tributi dovrà disporre, entro il termine di un mese dalla richiesta e sulla base della propria banca dati (che ovviamente dovrà essere giornata) di un elenco delle posizioni irregolari da trasmettere a sua volta agli uffici per gli adempimenti di competenza. Si stabilisce, inoltre, che a seguito di attestazione di regolarità tributaria negativa, il competente ufficio preposto al rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni, ecc., dovrà notificare all'interessato una comunicazione di provvisori motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e di contestuale avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, indicando un termine, ritenuto congruo di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione tributaria, in mancanza della quale sarà emesso e notificato il provvedimento di sospensione o diniego. Viene inoltre previsto un termine di 20 giorni, per le attività già in essere, decorso il quale, in caso di perdurare dell'irregolarità, la concessione, l'autorizzazione o la licenza saranno revocate. La sospensione avrà effetto, chiaramente, fino al pagamento integrale delle somme dovute. E' comunque previsto che i contribuenti possano provvisoriamente sanare la propria posizione debitoria presentando formale richiesta di rateazione, secondo quanto stabilito nel vigente regolamento comunale. Si stabilisce, ovviamente, onde evitare l'appesantimento del procedimento amministrativo, che le misure sanzionatorie scatteranno, senza ulteriore preavviso, al mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive (come previsto dall'art. 3 del vigente regolamento sulla concessione della rateizzazione delle entrate).

11. La Polizia Locale, date le proprie competenze, viene incaricata di vigilare sull'attuazione dei provvedimenti di sospensione/revoca emanati dall'ente.

- **Regolamento per la concessione di rateizzazione per il pagamento delle entrate comunali:** nuovo **articolo 8 bis**, rubricato *“Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, di cui all'art. 15 ter del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) conv. nella L. n. 58 del 28/06/2019,”*;

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE PER IL

PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 8 Bis

Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, di cui all'art. 15 ter del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019

1. Gli Uffici Comunali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive subordinano il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio alla regolarità del pagamento, all'approvazione del piano di rateizzazione e al rispetto dello stesso (se già in essere al momento della richiesta), dei tributi locali da parte dei soggetti istanti.
2. In caso di sopravvenuta inadempienza al piano di rateizzazione, gli uffici potranno procedere alla revoca delle licenze concesse, delle autorizzazioni, delle concessioni e dei relativi rinnovi.
3. Al fine di garantire quella proporzionalità e ragionevolezza, come affermata dai principi costituzionali, tra la sanzione e la violazione, viene fissato quale congruo limite, ai fini dell'applicazione della misura sanzionatoria, come prevista dall' art. 15 ter del cd. Decreto Crescita, la somma dovuta all'Ente, a titolo di complessivo debito tributario accertato dall'ufficio tributi, di almeno € 1.000,00, stabilendo, per evitare atteggiamenti elusivi, l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 15 ter, a prescindere dall'importo , nel caso di irregolarità reiterata su più tributi o per più anni sullo stesso tributo.

4. In caso di attività già in esercizio, non in regola con il pagamento dei tributi locali, si applica, quale misura sanzionatoria, sempre in ossequio ai principi costituzionali della proporzionalità e ragionevolezza quella della sospensione della licenza, seguita, in caso di persistenza dell'irregolarità tributaria, dalla revoca.
5. I Debiti Tributari per i quali si applicano le misure sanzionatorie di cui al presente articolo riguardano sia quelli preesistenti alla entrata in vigore della modifica di cui al presente regolamento che quelli che matureranno dopo l'intervento regolamentare.
6. I debiti rientranti nel perimetro di applicazione delle misure di cui al presente articolo sono quelli relativi a IMU, TARI, TASI, TOSAP, Imposta sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni.
7. Verranno considerati solo i debiti tributari oggetto di avvisi di accertamento regolarmente notificati, divenuti definitivi e non pagati entro i termini di legge oppure pretese tributarie iscritte ai ruoli coattivi o oggetto di decreto ingiuntivo o ingiunzione fiscale, escludendo quelli oggetto di contenzioso in essere.
8. Se il rilascio, il rinnovo o la permanenza in esercizio di licenze, autorizzazioni, concessioni di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, si riferisce a una persona fisica titolare di impresa individuale, la verifica della regolarità dei pagamenti dei tributi locali riguarderà la sola posizione di imprenditore individuale, con esclusione di eventuali pendenze concernenti immobili o situazioni estranee allo svolgimento dell'attività. Allo stesso modo, eventuali debiti personali del legale rappresentante non potranno incidere sul soggetto giuridico da esso rappresentato.
9. Sono escluse dalle misure in questione, al fine di evitare possibili addebiti di responsabilità civili e penali, le autorizzazioni e concessioni rilasciate per motivi di pubblica sicurezza e a carattere sanitario.
10. Ai fini del rilascio della cosiddetta **Attestazione di Regolarità Tributaria**, alla ricezione di nuove istanze finalizzate al rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni e concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, gli uffici competenti, prima di procedere all'accoglimento, dovranno chiedere all'ufficio tributi di attestare la regolarità tributaria dei soggetti richiedenti. A tal fine si stabilisce, sulla base delle

single tempistiche previste ex lege da ciascun procedimento, che l'ufficio competente dovrà inoltrare, **entro due giorni** dalla ricezione di nuove istanze finalizzate al rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni, ecc., all'ufficio tributi, il quale, a sua volta, dovrà trasmettere all'ufficio competente, l'attestazione di regolarità tributaria entro il termine di **cinque giorni** dalla richiesta. Per tutti i soggetti con autorizzazioni in essere, si stabilisce, quale congruo termine entro cui attivare i relativi controlli, quello di **un mese** dall'entrata in vigore dell'approvazione del presente articolo (inserito nel regolamento generale delle entrate). A tal fine si stabilisce che, successivamente all'entrata in vigore del presente articolo, gli uffici competenti al rilascio o rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze dovranno trasmettere all'ufficio tributi un elenco dei soggetti da controllare; a sua volta l'ufficio tributi dovrà disporre, entro il termine di un mese dalla richiesta e sulla base della propria banca dati (che ovviamente dovrà essere giornata) di un elenco delle posizioni irregolari da trasmettere a sua volta agli uffici per gli adempimenti di competenza. Si stabilisce, inoltre, che a seguito di attestazione di regolarità tributaria negativa, il competente ufficio preposto al rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni, ecc., dovrà notificare all'interessato una comunicazione di provvisori motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e di contestuale avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, indicando un termine, ritenuto congruo di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione tributaria, in mancanza della quale sarà emesso e notificato il provvedimento di sospensione o diniego. Viene inoltre previsto un termine di 20 giorni, per le attività già in essere, decorso il quale, in caso di perdurare dell'irregolarità, la concessione, l'autorizzazione o la licenza saranno revocate. La sospensione avrà effetto, chiaramente, fino al pagamento integrale delle somme dovute. E' comunque previsto che i contribuenti possano provvisoriamente sanare la propria posizione debitoria presentando formale richiesta di rateazione, secondo quanto stabilito nel vigente regolamento comunale. Si stabilisce, ovviamente, onde evitare l'appesantimento del procedimento amministrativo, che le misure sanzionatorie scatteranno, senza ulteriore preavviso, al mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non

consecutive (come previsto dall'art. 3 del vigente regolamento sulla concessione della rateizzazione delle entrate)

11. La Polizia Locale, date le proprie competenze, viene incaricata di vigilare sull'attuazione dei provvedimenti di sospensione/revoca emanati

3. **Di Approvare la integrazione e modifica** al Regolamento per la concessione di rateizzazione per il pagamento delle entrate comunali nel modo seguente:

➤ **art.3 punto 5:**

dopo le parole "euro 50,00 per persone fisiche e ditte individuali ed euro 200,00 per le persone giuridiche e società di persone" aggiungere "la Commissione può, in caso di grave e accertata situazione di indigenza, comprovata da documentazione rilasciata dall'ufficio servizi sociali o risultante dal modello isee, derogare, limitatamente per le persone fisiche, all'importo minimo della rata di € 50,00 e al conseguente piano rateale".

➤ **art. 3 punto 6:**

modificare l'importo minimo per il quale il beneficio della concessione della rateizzazione è subordinato al rilascio di apposita fideiussione da € 5 mila ad € 8 mila.

Il nuovo punto 6 dell'art. 3, a seguito della suddetta modifica, è il seguente:

" Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 8 mila il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa o ipoteca volontaria che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. Qualora il contribuente non sia in grado di produrre le idonee garanzie precedentemente elencate, per ottenere la rateizzazione di un importo superiore ad € 8 mila potrà in alternativa presentare una obbligazione personale di un terzo garante";

4. **Di Approvare**, alla luce di tutto esposto sopra, il testo definitivo dei seguenti due regolamenti:

➤ **Regolamento Generale delle Entrate Comunali;**

➤ **Regolamento Generale per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali;**

5. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

Palazzolo Acreide, 02/09/2019



I Proponenti

Dott. Giuseppe Puzzo, Responsabile del 2° Settore

"Finanziario - Economico e Personale"

Sig. Filippo Toscano, Responsabile del 3° Settore

"Tributi ed Informatica"